

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 194/X



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 48292 del 07.12.2016

Classificazione 01.15.01

Deliberazione n. 454 della seduta del 14/11/2016

Oggetto: Disegno di legge "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)" - Proposta al Consiglio regionale.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Assessore al Bilancio Prof. Antonio Viscomi

**1<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE**

Relatore (se diverso dal proponente): IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

**1<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE**

Dirigente/i Generale/i: (Dott. Filippo De Cello)

**3<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE**

Dirigente/i Settore/i: [Signature]

**4<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente		X
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 2 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato

## LA GIUNTA REGIONALE

### Premesso che

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha introdotto disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- Il paragrafo 7 del principio contabile applicato della programmazione, allegato 4.1 al citato d.lgs.118/2011, dispone che con i progetti di legge collegati possano essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio;
- Il paragrafo 7 dispone, inoltre, che in un'unica sessione siano approvati, nell'ordine, i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di adottare, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il disegno di legge recante "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

### Preso atto

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che le spese previste nella presente deliberazione trovano copertura finanziaria a valere sulle relative entrate;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;


**Su proposta** dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. Di proporre al Consiglio regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il disegno di legge recante "Provvedimento generale recante norme di carattere ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)";
2. Di trasmettere, a cura della Segreteria di Giunta, la presente delibera al Consiglio regionale per i successivi provvedimenti di propria competenza, avvalendosi della facoltà di iniziativa prevista dall'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti, a cura della Segreteria di Giunta;
4. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.


IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



# REGIONE CALABRIA



Provvedimento generale recante norme di tipo  
ordinamentale e procedurale  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)

**Articolo 1**  
**(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 agosto 1992, n.15)**

- 1.** Alla legge regionale 26 agosto 1992 n.15 - Capo II "Gestione" e Capo III "Norme transitorie e finali", sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- a)** Il comma 1 dell'articolo 14 è così sostituito: <1. La Giunta regionale delibera in ordine alla classificazione dei beni immobili, alle variazioni di categoria e alla destinazione degli stessi, anche ai fini della loro dismissione.>
  - b)** Il comma 2 dell'articolo 14 è così sostituito: <2. I beni demaniali o patrimoniali indisponibili sono prioritariamente utilizzati per finalità di pubblico interesse o di pubblico servizio. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili è disposto mediante concessione amministrativa in favore di soggetto individuato dalla Regione previa procedura comparativa nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità e non discriminazione. Il provvedimento stabilisce:
    - A. la durata nel rispetto dei limiti di legge;
    - B. l'ammontare del canone concessorio;
    - C. la cauzione;
    - D. l'uso, anche occasionale, per il quale la concessione è disposta;
    - E. le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;
    - F. le condizioni per la buona conservazione del bene.>
  - c)** Al comma 3 dell'articolo 14, dopo le parole >soggetto pubblico o un ente> è inserita la parola <privato>, e le parole <e la cauzione può essere non richiesta> sono sostituite dalle seguenti <fermo restando il versamento della cauzione da parte degli enti privati senza scopo di lucro>.
  - d)** La rubrica dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente<Affitto, locazione, comodato, uso>
  - e)** Il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente: <1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere concessi in godimento, a titolo oneroso, mediante contratto di affitto, locazione o diritto d'uso.>.
  - f)** Il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito con il seguente: <2. I relativi contratti sono conclusi con i soggetti individuati dalla Regione previa procedura comparativa nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità e non discriminazione.>.
  - g)** Il comma 3 dell'articolo 15, è così sostituito: <I beni indicati nel primo comma possono altresì essere concessi in comodato o in uso gratuito con deliberazione

della Giunta regionale a enti pubblici o ad enti privati che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse generale o collettivo. >.

- h) Al comma 1 dell'articolo 17, le parole < dal Servizio Estimale degli Uffici Tecnici Erariali ai sensi dell'articolo 107 del DPR 24/7/77, n. 616> sono sostituite dalle seguenti: <dall'Agenzia delle Entrate o, secondo le esigenze d'ufficio o le particolari caratteristiche degli immobili, dagli organi tecnici della Regione>.
- i) Il comma 2 dell'articolo 17 è sostituito con il seguente: <La stima effettuata dagli organi tecnici della Regione resta comunque soggetta al parere di congruità dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio>.
- j) Dopo il comma 2 dell'articolo 17 è inserito il seguente<3. Tutti gli oneri conseguenti alle operazioni estimative rimangono a carico dell'acquirente. >
- k) Al comma 1 dell'articolo 18, le parole <ratificata dal Consiglio regionale> sono soppresse.
- l) L'articolo 20 è sostituito dal seguente: <l soggetti competenti alla tenuta degli inventari generali comunicano annualmente, alla struttura competente alla redazione del rendiconto generale gli elementi necessari in ordine ai beni regionali>.
- m) All'articolo 23, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: <1-bis. Le procedure per il rilascio delle concessioni o per l'assegnazione in locazione o ad altro titolo dei beni immobili della Regione sono determinate con regolamento della Giunta regionale sulla base dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità, non discriminazione e razionalità della gestione patrimoniale.>.

## **Articolo 2**

### ***(Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2)***

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 la parola <tre> è sostituita dalla seguente <cinque>.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

## **Articolo 3**

### ***(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2015, n.11)***

1. Alla legge regionale 27 aprile 2015 n.11 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
  - a. All'articolo 1 sono abrogati i commi 2, 4 e 7;

- b. All'articolo 1, comma 3 le parole <nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo> sono soppresse;
- c. All'articolo 1, comma 8 dopo le parole <al dipartimento vigilante> sono inserite le seguenti <, al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni>;
- d. Nell'articolo 1 il comma 11 è così modificato:
1. dopo le parole <al dipartimento vigilante> sono inserite le seguenti <, al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni> ;
  2. sono soppresse le parole <e il 20 gennaio>;
- e. All'articolo 1 comma 12 dopo la parola <trasmettono> sono inserite le seguenti <al dipartimento vigilante, al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni e al Dipartimento Bilancio>;
- f. All'articolo 2 sono abrogati i commi 2, 3 e 6.
- g. All'articolo 2 comma 4 le parole <nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo> sono soppresse;
- h. Nell'art. 2 il comma 8 è così modificato:
- 1) dopo le parole <dei rispettivi organi di controllo> sono aggiunte le parole <attestante la congruità tra le spese previste e i rispettivi limiti di spesa prescritti>;
  - 2) le parole <entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Bilancio> sono sostituite con <entro il 10 settembre di ogni anno, al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni>;
  - 3) le parole <all'organo competente> sono sostituite con le parole <alla Giunta Regionale>;
- i. All'art. 2 è aggiunto il comma 8 bis:
- 8 bis < La mancata predisposizione del suddetto provvedimento comporta una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali a carico dei soggetti responsabili degli enti sub-regionali di cui all' art. 2 comma 1>
- j. Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente 2.bis rubricato "Disposizioni in materia di contenimento della spesa regionale":
- <1 - Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui

all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 1 della presente legge, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.

2 – La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli Enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.

3 - Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali, a carico dei dirigenti generali dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 1 della presente legge.

4 - In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli Enti strumentali, degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche>

2 - Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con il presente articolo.

#### **Articolo 4**

##### ***(Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 )***

1. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è così sostituito <In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente generale, da un dirigente preposto ad altro settore del medesimo dipartimento.>.

#### **Articolo 5**

##### ***(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 31)***

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, le parole da <di seguito enunciati> fino a <Giunta regionale> sono sostituite con le seguenti <previsti dall'ordinamento giuridico.>

#### **Articolo 6**

##### ***(Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)***

1. All'articolo 35 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a. Al comma 1 la parola <regionali> è sostituita dalle seguenti <o funzionari della pubblica amministrazione>;
  - b. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<3. In assenza di nomina dei commissari di cui al comma 2 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero in caso di mancato recupero dei crediti entro sessanta giorni dalla nomina, il Dipartimento competente procede all'applicazione delle misure previste dagli articoli 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 e 40, comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19. Nel caso di inapplicabilità di tali misure ovvero di parziale soddisfazione del credito vantato, il Dipartimento competente procede entro sessanta giorni alla riscossione delle entrate nelle forme previste dall'articolo 40 bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.>

#### **Articolo 7**

##### ***(Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2013, n. 18)***

1. All'articolo 1 comma 4 della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a. le parole <dirigenti regionali> sono sostituite dalle seguenti <dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione>;
  - b. le parole < È fatto salvo il ricorso alle procedure di cui agli articoli 40 bis e 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. È in facoltà della Regione procedere alla ritenzione ed incameramento delle somme dovute a qualsiasi titolo ai soggetti morosi per come previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.> sono sostituite dalle seguenti < In assenza di nomina dei commissari entro sessanta giorni dalla scadenza dei pagamenti ovvero in caso di mancato recupero dei crediti entro sessanta giorni dalla nomina, il Dipartimento competente procede all'applicazione delle misure previste dall'articolo 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 e dall'articolo 40, comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19. Nel caso di inapplicabilità di tali misure ovvero di parziale soddisfazione del credito vantato, il Dipartimento competente procede entro sessanta giorni alla riscossione delle entrate nelle forme previste dall'articolo 40 bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.>.


#### **Articolo 8**

##### ***(Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30)***

1. All'articolo 14 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 è aggiunto il seguente comma:

<8. Le quote di risorse dei fondi strutturali destinate all'incentivazione di prestazioni, funzioni, risultati individuali o di gruppo, miglioramenti di servizi, all'implementazione delle procedure di spesa e di controllo sono utilizzate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e contrattuali vigenti.>

# REGIONE CALABRIA



Provvedimento generale recante norme di tipo  
ordinamentale e procedurale  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)

## DRAFTING

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale

(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)

articolo 1

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 15/1992	LR 15/1992
<i>Disciplina dei beni in proprietà della Regione</i>	<i>Disciplina dei beni in proprietà della Regione</i>
Articolo 14	Articolo 14
<i>Uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali</i>	<i>Uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali</i>
1. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili può essere accordato mediante concessione.	1. La Giunta regionale delibera in ordine alla classificazione dei beni immobili, alle variazioni di categoria e alla destinazione degli stessi, anche ai fini della loro dismissione.
2. L'atto di concessione, adottato dalla Giunta regionale stabilisce	2. I beni demaniali o patrimoniali indisponibili sono prioritariamente utilizzati per finalità di pubblico interesse o di pubblico servizio. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili è disposto mediante concessione amministrativa in favore di soggetto individuato dalla Regione previa procedura comparativa nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità e non discriminazione. Il provvedimento stabilisce:
a) la durata;	a) la durata nel rispetto dei limiti di legge;
b) l'ammontare del canone concessorio;	b) l'ammontare del canone concessorio;
c) la cauzione;	c) la cauzione;
d) l'uso per il quale la concessione è disposta;	d) l'uso, anche occasionale, per il quale la concessione è disposta;
e) le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;	e) le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;
f) le condizioni per la buona conservazione del bene.	f) le condizioni per la buona conservazione del bene.
3. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità istituzionali dell'ente, il canone può essere ricognitorio e la cauzione può essere non richiesta.	3. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente privato che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità istituzionali dell'ente, il canone può essere ricognitorio fermo restando il versamento della cauzione da parte degli enti privati senza scopo di lucro.
4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, salvo il diritto del concedente a richiedere la riduzione in ripristino del bene concesso.	invariato
5. Nel caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti ed altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il canone annuo di concessione è sostituito da una congrua indennità.	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)

articolo 1

6. Sono fatte salve le diverse disposizioni sull'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, previsti dalle leggi statali e regionali vigenti.	invariato
Articolo 15	Articolo 15
<i>Contratto di affitto, locazione, comodato, uso</i>	<i>Affitto, locazione, comodato, uso</i>
1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati, a titolo oneroso, in affitto, in locazione o in uso con provvedimento della Giunta regionale adottato su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio.	1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere concessi in godimento, a titolo oneroso, mediante contratto di affitto, locazione o diritto d'uso
2. I relativi contratti possono essere conclusi mediante trattativa privata, preceduta da idonea pubblicizzazione e, nel caso vi siano più richieste, da gara ufficiosa.	2. I relativi contratti sono conclusi con i soggetti individuati dalla Regione previa procedura comparativa nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità e non discriminazione
3. I beni indicati nel primo comma possono altresì essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso ad enti pubblici e privati che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse collettivo e generale	3. I beni indicati nel primo comma possono altresì essere concessi in comodato o in uso gratuito con deliberazione della Giunta regionale a enti pubblici o ad enti privati che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse generale o collettivo
Articolo 17	Articolo 17
<i>Acquisto ed alienazione di beni immobili</i>	<i>Acquisto ed alienazione di beni immobili</i>
1. Gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili sono disposti sulla base di stima del valore effettuato dal Servizio Estimale degli Uffici Tecnici Erariali ai sensi dell'art. 107 del DPR 24/7/77, n. 616.	1. Gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili sono disposti sulla base di stima del valore effettuato dall'Agenzia delle Entrate o, secondo le esigenze d'ufficio o le particolari caratteristiche degli immobili, dagli organi tecnici della Regione.
2. Decorsi inutilmente quattro mesi dalla data della richiesta, la stima viene effettuata dagli organi tecnici della Regione, ed è definitiva per quelle perizie di stima il cui importo complessivamente valutato risulti inferiore a cinque miliardi di lire.	2. La stima effettuata dagli organi tecnici della Regione resta comunque soggetta al parere di congruità dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio.
	3. Tutti gli oneri conseguenti alle operazioni estimative rimangono a carico dell'acquirente
Articolo 18	Articolo 18
<i>Alienazioni- Modalità</i>	<i>Alienazioni- Modalità</i>
1. L'alienazione dei beni immobili è disposta previa dichiarazione di disponibilità dei beni stessi assunta secondo le previsioni dell'art. 2 e con deliberazione della Giunta regionale ratificata dal Consiglio regionale.	1. L'alienazione dei beni immobili è disposta previa dichiarazione di disponibilità dei beni stessi assunta secondo le previsioni dell'art. 2 e con deliberazione della Giunta regionale .
2. Alla alienazione si provvede mediante pubblico incanto. Qualora il primo esperimento risulti infruttuoso, si procede ad un secondo tentativo con una riduzione del prezzo posto a base d'asta che non ecceda il decimo del valore di stima.	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)  
articolo 1

3. Qualora anche tale esperimento risulti inutile, si procederà alla vendita mediante licitazione privata o trattativa privata.	invariato
4. La Regione può procedere all'alienazione dei beni immobili tramite trattativa privata quando i beni oggetto del contratto di alienazione debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.	invariato
Articolo 20	Articolo 20
<i>Beni regionali e conto generale del patrimonio</i>	<i>Beni regionali e conto generale del patrimonio</i>
1. I servizi competenti per materia alla tenuta degli inventari generali comunicano annualmente al Servizio della Ragioneria Generale, cui compete la compilazione del conto generale del patrimonio, previsto dall'art. 81 della L.R. 22.5.1978, n. 5, gli elementi necessari in ordine di beni regionali.	1. I soggetti competenti alla tenuta degli inventari generali comunicano annualmente, alla struttura competente alla redazione del rendiconto generale gli elementi necessari in ordine ai beni regionali.
Articolo 23	Articolo 23
<i>Regolamento</i>	<i>Regolamento</i>
1. Le procedure e le discipline per la gestione dei beni mobili di uso durevole, per le connesse scritture inventariali, per i consegnatari e per quanto altro non espressamente indicato, sono oggetto di apposito regolamento regionale.	invariato
	1-bis. Le procedure per il rilascio delle concessioni o per l'assegnazione in locazione o ad altro titolo dei beni immobili della Regione sono determinate con regolamento della Giunta regionale sulla base dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità, non discriminazione e razionalità della gestione patrimoniale.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale

(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)

articolo 2

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 2/2013	LR 2/2013
<i>Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria</i>	<i>Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria</i>
Articolo 6	Articolo 6
<i>Durata della carica</i>	<i>Durata della carica</i>
1. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.	1. Il collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.
2. In caso di sostituzione di un singolo componente, il sostituto dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.	invariato
3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:	invariato
a) decesso;	
b) dimissioni volontarie;	
c) decadenza;	
d) revoca.	
4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.	invariato
5. Il componente del collegio è revocabile dal Consiglio regionale, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.	invariato
	Testo introdotto
	La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)  
articolo 3

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 11/2015	LR 11/2015
<i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)</i>	<i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)</i>
Articolo 1	Articolo 1
<i>Norme di contenimento della spesa per le società partecipate della Regione</i>	<i>Norme di contenimento della spesa per le società partecipate della Regione</i>
<p>1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società «in house providing» e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l'amministrazione regionale esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società «in house providing» e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione o dai propri enti strumentali, ottemperino, a partire dall'esercizio finanziario 2015, alle seguenti disposizioni:</p> <p>a) i costi per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, devono essere ridotti, rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2014;</p> <p>b) i costi di seguito indicati devono essere ridotti rispetto a quelli registrati nell'anno 2014.00.00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;</li> <li>- missioni;</li> <li>- attività di formazione;</li> <li>- acquisto di mobili e arredi;</li> <li>- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;</li> <li>- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas e gli altri servizi;</li> <li>- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;</li> <li>- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;</li> <li>- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;</li> <li>- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;</li> <li>- spese postali e telegrafiche.</li> </ul>	invariato
<p>2. La misura esatta della riduzione dei costi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Organismi indicati al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.</p>	abrogato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)  
articolo 3

<p>3. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, l'Amministrazione regionale esercita i poteri del socio affinché gli organismi partecipati di cui al comma 1 provvedano a realizzare immediatamente la riduzione dei costi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.</p>	<p>3. L'Amministrazione regionale esercita i poteri del socio affinché gli organismi partecipati di cui al comma 1 provvedano a realizzare immediatamente la riduzione dei costi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.</p>
<p>4. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Organismi partecipati di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti nelle relazioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56, dei valori riportati nei bilanci e delle asseverazioni degli organi di controllo. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa debitamente asseverate dall'Organo di controllo o dei dati di bilancio, la misura della riduzione da applicarsi deve essere quella massima del 30%.</p>	<p>abrogato</p>
<p>5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera a) del comma 1, ogni provvedimento che incide sulla spesa di personale a qualsiasi titolo, deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale mediante l'esercizio dei poteri del socio.</p>	<p>invariato</p>
<p>6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione nelle società di cui al comma 1.</p>	<p>invariato</p>
<p>7. Le società di cui al comma 1, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio una relazione dettagliata, asseverata dai rispettivi organi di controllo, attestante l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.</p>	<p>abrogato</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)

articolo 3

<p>8. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio con risultato d'esercizio negativo, è fatto obbligo ai rappresentanti regionali presso gli Organi di amministrazione di presentare al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio, entro due mesi dall'approvazione del bilancio, un dettagliato piano di sostenibilità economica che miri a verificare i tempi e le modalità del raggiungimento dell'equilibrio economico. Detto piano deve contenere precise e dettagliate informazioni in ordine alle misure da adottarsi in tema di contenimento dei costi per il personale nonché dei costi di funzionamento. Nelle more del raggiungimento del predetto equilibrio, salvo quanto contenuto nelle disposizioni statali e regionali in materia, nonché quanto indicato al comma successivo, è fatto divieto ai rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione, di porre in essere misure e attività che abbiano impatti incrementali sui costi per il personale, per il funzionamento e per gli Organi di amministrazione.</p>	<p>8. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio con risultato d'esercizio negativo, è fatto obbligo ai rappresentanti regionali presso gli Organi di amministrazione di presentare al Dipartimento vigilante, al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni e al Dipartimento Bilancio, entro due mesi dall'approvazione del bilancio, un dettagliato piano di sostenibilità economica che miri a verificare i tempi e le modalità del raggiungimento dell'equilibrio economico. Detto piano deve contenere precise e dettagliate informazioni in ordine alle misure da adottarsi in tema di contenimento dei costi per il personale nonché dei costi di funzionamento. Nelle more del raggiungimento del predetto equilibrio, salvo quanto contenuto nelle disposizioni statali e regionali in materia, nonché quanto indicato al comma successivo, è fatto divieto ai rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione, di porre in essere misure e attività che abbiano impatti incrementali sui costi per il personale, per il funzionamento e per gli Organi di amministrazione e controllo.</p>
<p>9. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio riportante un risultato d'esercizio negativo, è fatto divieto ai rappresentanti regionali presso gli Organi in cui la Regione esercita i poteri del socio, di porre in essere, per il triennio successivo a quello in cui la perdita è stata registrata, ogni attività che comporti un andamento crescente delle spese per il personale.</p>	<p>invariato</p>
<p>10. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino tre bilanci di esercizio con risultati negativi, la Regione azionando i poteri del socio, deve provvedere alla rimozione dei rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione.</p>	<p>invariato</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)  
articolo 3

<p>11. Nel caso in cui le società con partecipazione minoritaria della Regione presentino un bilancio con risultato di esercizio negativo è fatto obbligo ai rappresentanti nominati dalla Regione di trasmettere, al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio, entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno successivo a quello in cui le perdite sono state rilevate, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate al fine di riportare la società in equilibrio economico.</p>	<p>11. Nel caso in cui le società con partecipazione minoritaria della Regione presentino un bilancio con risultato di esercizio negativo è fatto obbligo ai rappresentanti nominati dalla Regione di trasmettere, al Dipartimento vigilante, al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni e al Dipartimento Bilancio, entro il 15 luglio di ciascun anno successivo a quello in cui le perdite sono state rilevate, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate al fine di riportare la società in equilibrio economico.</p>
<p>12. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società partecipate in stato di liquidazione, trasmettono entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno, e sino al termine della procedura di liquidazione, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate e da attuarsi al fine di estinguere la società, con specifica temporizzazione delle attività da porre in essere.</p>	<p>12. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società partecipate in stato di liquidazione, trasmettono al dipartimento vigilante, al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni e al Dipartimento bilancio entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno, e sino al termine della procedura di liquidazione, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate e da attuarsi al fine di estinguere la società, con specifica temporizzazione delle attività da porre in essere.</p>
<p>13. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società Comac Srl, Sial Servizi Spa<sup>1</sup>, poste in liquidazione, operano affinché vengano redatti i bilanci finali di liquidazione entro il 31 luglio 2015. Il liquidatore della Somesa s.r.l., posta in liquidazione, opera affinché venga redatto il bilancio finale di liquidazione entro il 31 marzo 2016.2</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p>
<p>14. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società di cui al comma 1 operano, di concerto con i Dipartimenti vigilanti, affinché il riordino societario contenuto nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie regionali", approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 31 marzo 2015, sia attuato entro il 31 marzo 2016.3</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)

articolo 3

<p>14 bis. Entro il termine del 31 marzo 2016, in ogni caso, deve essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, e pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione, la relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015).</p>	<p>invariato</p>
<p>15. Il mancato rispetto del termine assegnato al comma 14 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle società in liquidazione.</p>	<p>invariato</p>
<p>Articolo 2</p>	<p>Articolo 2</p>
<p><i>Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali</i></p>	<p><i>Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali</i></p>
<p>1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2015, gli Enti Strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:</p>	<p>invariato</p>
<p>a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014;</p>	
<p>b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014:</p>	
<p>- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;</p>	
<p>- missioni;</p>	
<p>- attività di formazione;</p>	
<p>- acquisto di mobili e arredi;</p>	
<p>- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;</p>	
<p>- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;</p>	
<p>- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;</p>	
<p>- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;</p>	
<p>- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;</p>	
<p>- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;</p>	
<p>- spese postali e telegrafiche.</p>	

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)  
articolo 3

<p>2. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto a) del comma 1, è determinata, per ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute nell'anno 2014.</p>	<p>abrogato</p>
<p>3. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto b) del comma 1, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Enti di cui al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>abrogato</p>
<p>4. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, gli Enti di cui al comma 1 provvedono a realizzare immediatamente la riduzione delle spese elencate al punto b) del medesimo comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.</p>	<p>4. Gli Enti di cui al comma 1 provvedono a realizzare immediatamente la riduzione delle spese elencate al punto b) del medesimo comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.</p>
<p>5. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa di personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.</p>	<p>invariato</p>
<p>6. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Enti di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti da apposite relazioni, asseverate dall'Organo di revisione, da inviarsi al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, dei dati riportati nei conti consuntivi approvati, nonché della data di istituzione degli Enti stessi. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa o dei dati da consuntivo approvati, la misura della riduzione da applicarsi deve essere pari a quella massima del 30%.</p>	<p>abrogato</p>
<p>7. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.</p>	<p>invariato</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)

articolo 3

<p>8. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.</p>	<p>8. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, attestante la congruità tra le spese previste e i rispettivi limiti di spesa prescritti, entro il 10 settembre di ogni anno, al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà alla Giunta Regionale la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.</p>
	<p>8-bis. La mancata predisposizione del suddetto provvedimento comporta una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali a carico dei soggetti responsabili degli enti sub-regionali di cui all' art. 2 comma 1.</p>
<p>9. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.</p>	<p>invariato</p>
<p>10. Le procedure di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR), dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (ARSSA), dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro (ARDIS), devono concludersi entro il 31 luglio 2015.</p>	<p>invariato</p>
<p>11. L'accorpamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.</p>	<p>invariato</p>
<p>12. L'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP), disposto dall'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.</p>	<p>invariato</p>
<p>13. L'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disposto dall'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.</p>	<p>invariato</p>
<p>14. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti di cui al comma 1.</p>	<p>invariato</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)  
articolo 3

15. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.	invariato
	Testo introdotto
	Articolo 2bis
	<i>Disposizioni in materia di contenimento della spesa regionale</i>
	<p>1 - Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 1 della presente legge, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.</p>
	<p>2 – La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli Enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.</p>
	<p>3 - Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali, a carico dei dirigenti generali dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 1 della presente legge.</p>
	<p>4 - In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli Enti strumentali, degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche&gt;</p>
	Testo introdotto
	2. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con il presente articolo

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)  
articolo 4

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 7/1996	LR 7/1996
<i>Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale</i>	<i>Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale</i>
Articolo 32	Articolo 32
<i>Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali</i>	<i>Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali</i>
1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore appartenente al Dipartimento.	invariato
2. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Servizio appartenente al Settore.	2. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente generale, da un dirigente preposto ad altro settore del medesimo dipartimento.
3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.	invariato
4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato.	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)  
articolo 5

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 31/2002	LR 31/2002
<i>Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale</i>	<i>Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale</i>
Articolo 7	Articolo 7
<i>Ordinamento generale delle strutture regionali</i>	<i>Ordinamento generale delle strutture regionali</i>
<p>1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, l'ordinamento della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale e le relative attribuzioni, sono determinate da appositi atti organizzativi assunti, dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri generali di seguito enunciati:</p> <p>a) il numero massimo di dipartimenti istituibili non può risultare superiore a quindici;</p> <p>b) il numero dei settori istituibili, sommato a quello dei dipartimenti, non può essere superiore alla dotazione organica della dirigenza della Giunta regionale</p>	<p>1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, l'ordinamento della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale e le relative attribuzioni, sono determinate da appositi atti organizzativi assunti dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri generali previsti dall'ordinamento giuridico.</p>
<p>2. I dipartimenti possono essere raggruppati per Aree Funzionali omogenee nel numero massimo di tre, per il conseguimento di obiettivi gestionali unitari e/o comuni a più dipartimenti, per l'assolvimento di compiti finali o strumentali, ovvero la realizzazione di interventi tra loro omogenei o in rapporto di connessione, ovvero ancora per il conseguimento di specifici obiettivi, la realizzazione di particolari programmi o il perseguimento di appositi risultati che necessitano di opportuna integrazione delle strutture dipartimentali e/o di adeguata coesione funzionale delle stesse.</p>	invariato
<p>2 bis. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al comma precedente, le determinazioni per l'organizzazione delle strutture dipartimentali e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dai dirigenti; rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri del dirigente generale le misure inerenti la gestione ed assegnazione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità.</p>	invariato
<p>3. Il coordinamento di Area Funzionale può essere affidato, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, ad un Dirigente Generale in servizio presso l'Ente. La responsabilità coordinamentale dell'Area Funzionale è, in ogni caso, cumulata con la contestuale preposizione al dipartimento di assegnazione.</p>	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)  
articolo 5

L'affidamento dell'incarico di coordinamento dell'Area Funzionale non può, comunque, dare luogo al riconoscimento di trattamenti economici aggiuntivi, di qualsiasi natura e definizione.	invariato
4. La Giunta regionale può istituire, con proprio atto, unità organizzative autonome e/o di progetto, anche all'interno di strutture organizzative esistenti, per la cura di specifici adempimenti o per il perseguimento di particolari obiettivi anche appartenenti alla competenza di più dipartimenti.	invariato
5. Tutte le norme che si riferiscono ai servizi ed alle relative competenze sono abrogate dalla data di approvazione della nuova struttura amministrativa della Giunta regionale.	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)  
articolo 6

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 19/2009	LR 19/2009
<i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.</i>	<i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.</i>
Articolo 35	Articolo 35
<i>Riscossione dei crediti del servizio idropotabile</i>	<i>Riscossione dei crediti del servizio idropotabile</i>
<p>1. Per la riscossione dei crediti vantati dalla Regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile nei confronti dei Comuni che hanno dato riscontro alle richieste di pagamento avanzate dalla Regione, per i quali entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge non sia presentato il piano di estinzione del debito ai sensi dell'articolo 37-bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del comune inadempiente, un commissario ad acta, da individuarsi tra i dirigenti regionali, per la predisposizione, approvazione e trasmissione del piano alla Regione entro trenta giorni.</p>	<p>1. Per la riscossione dei crediti vantati dalla Regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile nei confronti dei Comuni che hanno dato riscontro alle richieste di pagamento avanzate dalla Regione, per i quali entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge non sia presentato il piano di estinzione del debito ai sensi dell'articolo 37-bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del comune inadempiente, un commissario ad acta, da individuarsi tra i dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione, per la predisposizione, approvazione e trasmissione del piano alla Regione entro trenta giorni.</p>
<p>2. Per la riscossione dei crediti vantati dalla Regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile nei confronti dei Comuni che non rispettino le scadenze dei pagamenti delle rate annuali indicate nel piano di estinzione del debito o non hanno dato riscontro alle richieste di pagamento, avanzate dalla Regione, previa diffida da parte del Dipartimento competente, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del comune inadempiente, un commissario ad acta, individuandolo tra i dirigenti regionali, che provvede alla liquidazione e pagamento delle somme dovute alla Regione.</p>	<p>2. Per la riscossione dei crediti vantati dalla Regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile nei confronti dei Comuni che non rispettino le scadenze dei pagamenti delle rate annuali indicate nel piano di estinzione del debito o non hanno dato riscontro alle richieste di pagamento, avanzate dalla Regione, previa diffida da parte del Dipartimento competente, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del comune inadempiente, un commissario ad acta, individuandolo tra i dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione, che provvede alla liquidazione e pagamento delle somme dovute alla Regione.</p>
	<p>3. In assenza di nomina dei commissari di cui al comma 2 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero in caso di mancato recupero dei crediti entro sessanta giorni dalla nomina, il Dipartimento competente procede all'applicazione delle misure previste dagli articoli 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 e 40, comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19. Nel caso di inapplicabilità di tali misure ovvero di parziale soddisfazione del credito vantato, il Dipartimento competente procede entro sessanta giorni alla riscossione delle entrate nelle forme previste dall'art. 40 bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)  
articolo 7

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 18/2013	LR 18/2013
<i>Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi</i>	<i>Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi</i>
Articolo 1	Articolo 1
<p>A seguito della cessazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, dello stato di emergenza nel settore rifiuti disposta dall'Ordinanza di Protezione Civile n. 57 del 14 marzo 2013, pubblicata sulla GURI S.O. n. 69 del 22 marzo 2013, la Regione Calabria prosegue, in regime ordinario, la gestione degli interventi e delle iniziative finalizzate al superamento delle criticità in atto, nonché a svolgere tutte le attività rientrate nella propria competenza, nel rispetto di quanto stabilito nella stessa Ordinanza</p>	invariato
<p>Le tariffe, così come determinate dai provvedimenti vigenti, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia per il conferimento in impianto che per quello in discarica sono versate dai soggetti tenuti al pagamento direttamente alla Regione Calabria con le modalità fissate con decreto del dirigente generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio.</p>	invariato
<p>3. La Giunta regionale con apposito provvedimento, può, anche per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, rimodulare le tariffe in aumento o in diminuzione, definendo appositi criteri, in ragione delle somme incassate ai sensi del comma 2 e delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte, ferma restando la salvaguardia degli equilibri di bilancio.</p>	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale

(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)

articolo 7

<p>4. Al fine di garantire la continuità del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti e il pagamento dei gestori/concessionari del servizio, in caso di inosservanza da parte dei Comuni di due scadenze di pagamento consecutive della tariffa di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, d'intesa con il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, di messa in mora dei Comuni interessati, nomina appositi commissari ad acta, da individuarsi tra i dirigenti regionali, che provvedono, con oneri a carico dei comuni inadempienti, alla liquidazione e pagamento delle somme dovute alla Regione. È fatto salvo il ricorso alle procedure di cui agli articoli 40 bis e 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. È in facoltà della Regione procedere alla ritenzione ed incameramento delle somme dovute a qualsiasi titolo ai soggetti morosi per come previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.</p>	<p>4. Al fine di garantire la continuità del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti e il pagamento dei gestori/concessionari del servizio, in caso di inosservanza da parte dei Comuni di due scadenze di pagamento consecutive della tariffa di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, d'intesa con il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, nomina appositi commissari ad acta, da individuarsi tra i dirigenti o funzionari della Pubblica amministrazione, che provvedono, con oneri a carico dei comuni inadempienti, alla liquidazione e pagamento delle somme dovute alla Regione. In assenza di nomina dei commissari entro sessanta giorni dalla scadenza dei pagamenti ovvero in caso di mancato recupero dei crediti entro sessanta giorni dalla nomina, il Dipartimento competente procede all'applicazione delle misure previste dall'articolo 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 e dall'articolo 40, comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19. Nel caso di inapplicabilità di tali misure ovvero di parziale soddisfazione del credito vantato, il Dipartimento competente procede entro sessanta giorni alla riscossione delle entrate nelle forme previste dall'art. 40 bis della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.</p>
<p>5. Con le stesse modalità di cui al precedente comma può procedersi al recupero delle somme dovute alla Regione dai soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16, nonché dei ratei delle tariffe dovute e stabiliti nei piani di rientro stipulati dai Comuni morosi.</p>	<p>invariato</p>
<p>6. La Giunta provvede con apposito provvedimento ad attuare il disposto di cui all'articolo 196 lettera p) del D.Lgs. n. 152 del 2006, definendo le modalità di approvvigionamento da parte degli Enti pubblici regionali e delle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, di beni e manufatti prodotti con materiale riciclato nella misura di almeno il 30 per cento del fabbisogno complessivo previsto.</p>	<p>invariato</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)  
articolo 7

<p>7. L'applicazione delle norme di cui ai commi precedenti cesserà la sua efficacia con l'attuazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, disciplinata dal decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148 e successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p>invariato</p>
--	------------------


Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale

(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)

Articolo 8

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 30/2016	LR 30/2016
<i>Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.</i>	<i>Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.</i>
Articolo 14	Articolo 14
<i>Programmazione regionale sulle politiche europee</i>	<i>Programmazione regionale sulle politiche europee</i>
La Regione Calabria, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee, partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale.	invariato
2. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche euro unitarie.	invariato
3. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio regionale, la Giunta assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione sull'elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2.	invariato
4. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva le proposte di atto di cui al comma 2 contiene gli indirizzi da seguire nel corso dell'attività di negoziato tra la Giunta regionale, lo Stato e la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.	invariato
5. La Giunta riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.	invariato
6. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 2 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.	invariato
7. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.	invariato
	8. Le quote di risorse dei fondi strutturali destinate all'incentivazione di prestazioni, funzioni, risultati individuali o di gruppo, miglioramenti di servizi, all'implementazione delle procedure di spesa e di controllo sono utilizzate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e contrattuali vigenti.

# REGIONE CALABRIA



Relazione al provvedimento generale recante norme  
di tipo ordinamentale e procedurale  
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)

## **Art.1 Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 26 agosto 1992, n.15 - - Disciplina dei beni in proprietà della Regione**

Il patrimonio immobiliare della Regione Calabria soggiace attualmente alla disciplina legislativa dettata dalla L.R. 26 agosto 1992 n.15 (Disciplina sulla proprietà dei beni regionali).

Con L.R. n°22/2010 (art.4) è stato introdotto, in coerenza agli indirizzi del legislatore statale, l'obbligo per la Regione di redigere annualmente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei propri beni immobili non più strumentali.

Negli ultimi anni la legislazione statale ha, peraltro, ridefinito in modo significativo la materia della gestione delle risorse degli enti, ivi comprese quelle patrimoniali, secondo il solco tracciato da una politica economica del Governo centrale mirata alla razionalizzazione dei beni pubblici.

Entro questa logica si colloca la presente iniziativa legislativa, che propone modifiche sostanziali che valgono a recepire l'esigenza, già da tempo manifestata dagli addetti ai lavori, di adeguare gli attuali strumenti normativi di gestione patrimoniale e le relative procedure al contesto giuridico, sociale ed economico nel quale agiscono, oggi, amministratori ed amministrati: si ritiene infatti che un ammodernamento delle norme sul patrimonio possa senza dubbio favorire uno snellimento delle pratiche amministrative, costrette da una disciplina non più al passo con i tempi, e peraltro disapplicata nella prassi in armonia con la cornice normativa generale oggi vigente, dando così un nuovo slancio alle future prospettive di gestione e valorizzazione dei beni di proprietà dell'ente, poste fra i principali obiettivi del programma politico di questo Governo.

Si propone perciò l'introduzione di taluni correttivi alle disposizioni della L.R. 15/92 per adeguarle rispetto al panorama normativo e all'assetto organizzativo regionale attuali.

Tale Legge pone la disciplina della proprietà dei beni, mobili e immobili, della Regione secondo una architettura così sinteticamente delineata: il Capo 1° si apre con due norme (artt.1 e 2) che sostanzialmente mutuano -nel rispetto delle attribuzioni legislative in materia, riservate alla legge statale- le previsioni civilistiche sulla classificazione e il passaggio di categoria dei beni; seguono norme sulla inventariazione del patrimonio, mobiliare e immobiliare (artt. 3-13), secondo il testo rivisitato con L.R. n°9/2007 (artt.12 e 13) sulla ricognizione e il censimento.

La sezione d'interesse ai fini della modifica legislativa è il suo Capo 2°, rubricato "Gestione", che consta complessivamente di sei articoli dedicati all'uso in concessione amministrativa dei beni demaniali e patrimoniali (art.14), agli usi dei beni del patrimonio disponibile a titolo di locazione, affitto, comodato, uso (art.15), alle alienazioni ed acquisti di beni immobili (artt. 17 e 18), alla permuta (art.19) e al Conto patrimoniale (art.20).

Pare necessario, in primo luogo, un adeguamento di talune norme del capo 2° con il principio della separazione tra attività di indirizzo politico e di gestione, recepito nell' Ordinamento giuridico successivamente all'entrata in vigore della Legge 15/92. La modifica che si propone attualizza l'assetto delle competenze tra la Giunta e i Dipartimenti, nel senso di attribuire al dipartimento o soggetto preposto per materia compiti di gestione e disposizione del patrimonio immobiliare, nonché di stipula dei relativi contratti, peraltro in conformità a quanto avviene già da tempo nella

prassi applicativa, ferma restando la prerogativa dell'Esecutivo di decidere -secondo le previsioni civilistiche- la destinazione e il cambio di categoria dei beni e dichiararli disponibili e alienabili.

La proposta prevede inoltre talune altre modifiche e integrazioni al testo vigente della Legge in esame, utili a rendere coerenti le iniziative di valorizzazione o di alienazione con le più moderne tecniche di gestione patrimoniale, orientate a criteri di economicità e di ottimizzazione dei costi/risultati: una amministrazione attenta delle risorse pubbliche ed efficace nell'offerta dei servizi alla collettività-utente costituisce, infatti, un argine alla logica, purtroppo diffusa, che considera i beni pubblici non come beni della collettività e quindi "patrimonio in comune", ma come "beni comuni a tutti" e perciò depredati o, nella migliore delle ipotesi, male utilizzati, sottostimati, svenduti. Da qui l'integrazione delle norme della L.R. 15/92 che disciplinano le alienazioni e gli acquisti, volta a definire le modalità di determinazione del valore degli immobili e a uniformare, in un'ottica sistematica, le disposizioni sulle modalità di alienazione alla disciplina di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008 (convertito nella Legge 133/2008) e all'art. 4 della L.R. n.22/2010 sul Piano delle alienazioni.

Infine, nel Capo 3° della legge (disposizioni transitorie) è prevista all'art.23 una potestà regolamentare della Giunta in materia di "beni mobili di uso durevole". La presente proposta di modifica mira ad estendere la previsione in parola agli usi del patrimonio immobiliare, attualmente rimesso a disposizioni di principio contenute nella L.R. 15/92 e al Regolamento n°4/2007, che peraltro regola le sole concessioni demaniali.

Da qui la necessità di affidare a norme di dettaglio, in conformità all'art. 43 dello Statuto regionale, la disciplina delle procedure (modalità, termini, tempi e limiti) degli usi e delle acquisizioni patrimoniali, così da procedimentalizzare l'azione amministrativa e sottrarla a specifiche contingenze storiche o politiche e alle libere iniziative degli amministratori, a tutto vantaggio della parità di condizioni dei terzi nella fruizione dei beni pubblici.

Il nuovo Regolamento regionale, abrogativo del precedente e previsivo di una disciplina degli usi a vario titolo (concessione, locazione, usi temporanei, etc.) dei beni immobili della Regione, già elaborato ma non perfezionato proprio in ragione della mancanza di una espressa previsione legislativa del potere regolamentare in materia, sarà quindi sottoposto, in esito alla intervenuta modifica legislativa, all'approvazione della Giunta regionale, che potrà quindi determinarsi in ordine alle specifiche competenze sulla gestione ed amministrazione del patrimonio immobiliare e sulla stipula dei contratti conseguenti.

Le disposizioni su introdotte sono di carattere procedurale e ordinamentale e non hanno impatto di carattere finanziario.

## **Art.2 Modifiche all'articolo 6 comma 1 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 - Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria**

Con riferimento alla durata in carica del collegio, si ritiene opportuno modificare l'iniziale previsione di tre anni innalzandola a cinque al fine di assicurare una maggiore continuità

dell'organismo e di non vanificare il patrimonio di conoscenze da questo acquisite sulla struttura e le caratteristiche del bilancio regionale, tanto più nella fase attuale di adattamento dei documenti contabili ai principi dell'armonizzazione contabile.

Tale disposizione, introducendo unicamente modifiche in ordine alla durata dell'incarico di un organismo obbligatorio non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti nel bilancio regionale.

**Articolo 3 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2015, n.11- Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)**

Al fine di definire la procedura inerente la verifica del rispetto dei limiti di spesa da parte degli Enti Strumentali, degli Istituti, delle Agenzie, delle Fondazioni, degli enti dipendenti ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato e delle Società in house o controllate, direttamente o indirettamente dalla Regione si propone di inserire l'articolo 2-bis - ***Disposizioni in materia di contenimento della spesa.***

La normativa regionale in materia di contenimento della spesa è la seguente:

- Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15;
- Legge regionale 12 giugno 2009, n. 19;
- Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22;
- Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69;
- Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56;
- Legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3
- Legge regionale 27 aprile 2015, n. 11.

Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 1 della legge 27 aprile 2015, n. 11, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, deve verificare, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e proporre alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.

È obbligatorio che il dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui agli articoli 1, comma 1 e 2 comma 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11, effettui le dovute verifiche che, se compiute da altre strutture della Regione, risulterebbero parziali ed incomplete e non sufficienti a poter determinare correttamente il rispetto dei limiti di spesa e l'acclaramento di eventuali responsabilità.

La deliberazione di Giunta regionale deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli Enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.

Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta una riduzione pari

al 20 per cento dei benefici economici spettanti ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività.

In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli Enti strumentali, degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico-finanziario in quanto introduce disposizioni di carattere procedurale e ordinamentale.

**Art 4 Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 - Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna**

In data 1° agosto 2016 è entrata in vigore la nuova struttura organizzativa della Giunta regionale.

Il nuovo assetto organizzativo si basa sull'introduzione della c.d. dirigenza unica articolata su tre fasce retributive, determinate attraverso un sistema di pesatura delle strutture dirigenziali (settori).

La istituzione dei nuovi settori, ha comportato la soppressione dei servizi e, giusta previsione di cui all'art. 7, comma 5 della legge regionale 31 agosto 2002, n. 31, aggiunto dall'art. 15, comma 3 della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3, l'abrogazione di tutte le norme che si riferiscono ai servizi e alle relative competenze.

L'art. 32, comma 2, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, nell'ipotesi di assenza od impedimento di un dirigente preposto ad un settore, garantiva il funzionamento della struttura attraverso l'attribuzione delle funzioni vicarie in capo al dirigente di servizio. Il venir meno di quest'ultima struttura organizzativa ha reso necessario la presente proposta di legge che, riformulando la previsione normativa, individua il vicario del dirigente di settore in quello titolare di altro settore.

Si precisa che la presente proposta di legge non comporta spese a carico del bilancio regionale in quanto per l'espletamento delle funzioni vicarie tra dirigenti di Settore non sono previsti emolumenti aggiuntivi.

**Art 5 Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n.31 - Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale**

La presente iniziativa legislativa, che non comporta oneri a carico del bilancio regionale, è finalizzata alla modifica del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 a tutela dell'autonomia organizzativa che l'art. 43, comma 3 dello Statuto assicura all'organo di governo.

Difatti, il citato art. 7 comma 1, nel prevedere il numero dei dipartimenti e dei settori istituibili, non si limita a dettare, per come previsto dalla norma statutaria (art. 43), disposizioni generali di principio ma fissa prescrizioni puntuali che mal si conciliano con l'autonomia organizzativa e regolamentare della Giunta.

#### **Art 6 Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 - Riscossione dei crediti del servizio idropotabile**

La proposta in esame è finalizzata a favorire la riscossione dei crediti *de quo* ed eliminare i problemi che il protrarsi negli anni dei mancati pagamenti ha causato alle casse regionali.

L'ampliamento della rosa dei soggetti tra cui la Giunta regionale potrà nominare i commissari *ad acta* è resa necessaria in considerazione dell'elevato numero di enti locali inadempienti nei confronti della Regione, del tutto sproporzionato rispetto al numero del personale di ruolo dirigenziale attualmente in servizio.

Con l'inserimento del comma 3, si prevede un percorso obbligato di azioni da porre necessariamente in essere per il recupero dei crediti regionali, eliminando ogni discrezionalità nell'applicazione delle stesse.

Nel caso di assenza o inefficacia della nomina del commissario, il dipartimento competente dovrà procedere all'adozione di una serie di azioni, già previste nell'ordinamento giuridico regionale, ma finora facoltative, miranti alla riscossione e così graduate:

- fermo amministrativo delle somme in via di liquidazione o già liquidate (art. 40ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8);
- incameramento delle somme oggetto di fermo amministrativo (art. 40 comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19);
- in caso di mancato soddisfo delle ragioni creditorie, ingiunzione di pagamento ai sensi del Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639(art. 40 bis comma 1 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8);
- infine, quale *extrema ratio*, esecuzione coattiva dell'ingiunzione a mezzo ruolo secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 40 bis comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8).

#### **Art 7 Modifiche all'articolo 1 comma 4 della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 18 - Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi.**

La proposta in esame è finalizzata a favorire la riscossione dei crediti *de quo* ed eliminare i problemi che il protrarsi negli anni dei mancati pagamenti ha causato alle casse regionali.

L'ampliamento della rosa dei soggetti tra cui la Giunta regionale potrà nominare i commissari *ad acta* è resa necessaria in considerazione dell'elevato numero di enti locali inadempienti nei

confronti della Regione, del tutto sproporzionato rispetto al numero del personale di ruolo dirigenziale attualmente in servizio.

Con l'inserimento del comma 3, infine, si prevede un percorso obbligato di azioni da porre necessariamente in essere per il recupero dei crediti regionali, eliminando ogni discrezionalità nell'applicazione delle stesse.

Nel caso di assenza o inefficacia della nomina del commissario, il dipartimento competente dovrà procedere all'adozione di una serie di azioni, già previste nell'ordinamento giuridico regionale, ma finora facoltative, miranti alla riscossione e così graduate:

- fermo amministrativo delle somme in via di liquidazione o già liquidate (art. 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8);
- incameramento delle somme oggetto di fermo amministrativo (art. 40 comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n.19);
- in caso di mancato soddisfo delle ragioni creditorie, ingiunzione di pagamento ai sensi del Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (art. 40 bis comma 1 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8);
- quale *extrema ratio*, esecuzione coattiva dell'ingiunzione a mezzo ruolo secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 40 bis comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8).

**Art 8 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 - Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione**

La destinazione di risorse europee all'incentivazione del personale regionale, impegnato nei progetti comunitari, avviene sulla base della previsione dell'art. 46 del regolamento CEE 1083/2006 che dispone *"i fondi possono finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività svolte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei fondi..."*

Tale possibilità è anche confermata dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, il quale all'art. 9 stabilisce che *"le spese sostenute per l'attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi, nonché quelle sostenute per le attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'art.46 del regolamento generale CEE n. 1083/2006"*.

*"Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico specialistici nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le attività di cui al comma 1 del decreto"*.

Pertanto, con il presente emendamento, si intende introdurre una norma regionale specifica per ribadire principi già contenuti in ambito nazionale e comunitario.

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si tratta dell'utilizzo di quote di risorse comunitarie nella disponibilità della Regione.